

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot. 64103/10/VILA/VL4

Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot. 64103/10/VILA/VL4 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.3

Il possesso di attestazione SOA in una delle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le imprese allo svolgimento delle attività connesse alla esecuzione di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90 e pertanto la richiesta del possesso della specifica abilitazione appare ridondante.

Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot. 64103/10/VILA/VL4 d.lgs 163/06 Articoli 155, 70 - Codici 155.1, 70.2

La Determina n. 1/2009, in ordine alla procedura ex art. 153 commi 1-14 del codice, ha chiarito che "la disciplina non indica più il termine di presentazione delle offerte; la fissazione dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 70 e dall'articolo 145 del Codice, fermo restando il principio generale di cui al comma 1 del medesimo articolo 70, che prescrive alle amministrazioni di tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario o per preparare le offerte". Il richiamato articolo 145, comma 1, del Dlgs 163/2006 statuisce inoltre che "ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'art. 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Nell'affidamento di tali tipologie contrattuali è, dunque, inapplicabile la riduzione dei termini di cui all'art. 70, comma 9. Nelle concessioni di lavori pubblici rilevano in modo particolare anche l'art. 70 commi 6, 7 e 10 del Codice. Ratio delle norme citate, infatti, è quella di consentire alle imprese interessate di conoscere con congruo anticipo l'indizione della gara e le modalità di partecipazione, nonché di formulare offerte sufficientemente ponderate ed idonee a conseguire l'aggiudicazione. Pertanto, nel fissare tali termini, le stazioni appaltanti devono tenere conto del tempo ordinariamente necessario per predisporre le offerte, soprattutto nel caso in cui gli offerenti siano chiamati a redigere elaborati progettuali. Lo studio di fattibilità, come chiarito nelle linee guida dell'Autorità sul project financing, ha una duplice valenza: "esso è atto propedeutico all'inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice". Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad "assumere lo studio di fattibilità e la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice funzione ad esso assegnata"; "la corretta redazione degli studi di fattibilità da porre a base di gara, contenenti aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi (compresi quelli urbanistici) ed economico-finanziari ha anche lo scopo di consentire la redazione di progetti preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione".